

ALLEGATO 7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 7 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Oggetto dell'assicurazione

Premesso che Assicurati sono i Fornitori (e, per equiparazione l'appaltatore/sub-appaltatore e rispettivi dipendenti), la CONSIP e le Amministrazioni Ordinanti, la Società si obbliga, a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla esecuzione della Convenzione per la Fornitura di Convenzione per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria.

Sono coperti anche i danni determinati da:

- X qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla privacy, compresi falsi in giudizio, rivelazioni pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili;
- X divulgazioni di notizie ed informazioni avvenute involontariamente o per infedeltà dei dipendenti del Fornitore e/o delle Società delle quali il Fornitore si avvalga per lo svolgimento della propria attività che abbiano causato richieste di risarcimento;
- X perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto, dei documenti, dei supporti o dei dati consegnati al Fornitore per registrazione od elaborazioni. La garanzia è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, con esclusione quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, di programmazione e di elaborazione.

La presente garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di assicurazione purchè denunciati entro due anni dal termine della Convenzione e/o dei singoli "Ordinativi di Fornitura".

Nell'ambito della operatività contrattuale sopra descritta viene riconosciuta la qualifica di terzo alla CONSIP alle Amministrazioni Ordinanti e loro dipendenti e/o collaboratori, cosicché, essendo costoro precedentemente considerati anche Assicurati, ricorre il caso della cosiddetta responsabilità incrociata.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

- il Rappresentante Legale del Fornitore e della CONSIP;

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui conviventi;
 - i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro quando sia operativa la garanzia R.C.O.
- Sono pertanto considerati terzi a tutti gli effetti i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL)

COMMITTENZA

La CONSIP e/o le Amministrazioni Ordinanti sono assicurate nei confronti del Fornitore e dei loro dipendenti per qualsiasi responsabilità dovesse loro essere ribaltata (ex art. 2049 cc) per effetto della Convenzione assicurata con la presente applicazione, ivi incluse tutte le attività accessorie, complementari e collaterali.

INOPPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI CONTRATTUALI

Anche con specifico riguardo agli articoli 1892/1893 del c.c. si conviene che in nessun caso eventuali riserve o eccezioni da lui derivanti saranno opponibili alla CONSIP e/o alle Amministrazioni.

MASSIMALE

Euro 10.000.000,000 per sinistro e anno.

FRANCHIGIA

In caso di richiesta di risarcimento resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta di Euro 2.500,00 per sinistro.

DIFESA PENALE

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.

ESCLUSIONI

- a) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
- b) tutti i danni la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973;

- c) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti a:
- vibrazioni o rumori;
 - inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose;
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.